



REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI REVELLO

Provincia di Cuneo
POLIZIA MUNICIPALE

Tel. 0175-257171
Fax 0175-259707
P. I.V.A. 00395930043
comandopm.revello@ruparpiemonte.it

Prot. N.

Ordinanza n. **42** / 2010

Il Sindaco

Visti:

***l'art. 54 e. 2 del D. Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali',
il D.M. n. 32442 31/05/2000, Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata
della vite;***

***la Direttiva UE n. 89 del 28/11/2002 del Consiglio, Modifiche alla direttiva 2000/29/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;***

***il D. Lgs n. 214 del 19/08/2005, Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure
di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali;***

***la D.D. del 19 MAGGIO 2009, n. 408, Aggiornamento dell'applicazione in Piemonte del
Decreto Ministeriale 31-5-2000;***

CONSIDERATI

i gravi danni economici a carico dei viticoltori, e indirettamente di tutta la collettività;

ORDINA

Art. 1

1. Ai proprietari e/o possessori a qualunque titolo (compresi gli hobbysti) di vigneti abbandonati o terreni incolti ex-vigneto, di provvedere tempestivamente all'estirpazione e alla ripulitura dei fondi medesimi, nei quali possono svilupparsi pericolosi focolai di infezione e di trasmissione di Flavescenza Dorata, attraverso la proliferazione dell'insetto vettore;
2. Ai possessori e/o conduttori a qualunque titolo di vigneti di estirpare, al momento del riconoscimento, le viti che presentano sintomi di Flavescenza Dorata, in osservanza alle disposizioni ed alle deroghe previste dalla D.D. 19,05.2009 n . 408;

Art. 2

Ai proprietari e/o possessori o conduttori, a qualunque titolo (compresi gli hobbisti)di terreni incolti, confinanti con vigneti, di tenere puliti i medesimi, provvedendo alla creazione di una fascia di isolamento di m 5 (metri cinque) dal confine della superficie vitata.

Art. 3

Ai proprietari e/o possessori o conduttori, a qualunque titolo (compresi gli hobbysti), di provvedere tempestivamente ai trattamenti insetticidi secondo tempi e modalità che verranno indicati nel corso della stagione vegetativa, con appositi bollettini, pubblicati e affissi - comunque consultabili presso il Comune o le Organizzazioni di Categoria Agricole;

Art. 4

A chiunque abbia notizia del mancato rispetto di una o più delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, di darne comunicazione al Comune che informa, per gli adempimenti di competenza, il servizio agricoltura della Provincia di Cuneo e il Settore Fitosanitario Regionale.

AVVISA

- che l'Amministrazione Comunale potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio delle attività ordinate agli artt. 1,2 e 3, con addebito al trasgressore delle conseguenti spese;
- che in caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, gli inadempienti verranno denunciati all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 500 codice penale (*Art. 500 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali - "Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e'punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena e' della multa da lire duecentomila a quattro milioni. "*
- che il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza determinerà la segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale al Servizio Fitosanitario Regionale, per l'applicazione di sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D. Lgs. 214 del 2005.
- che la Legge regionale 3/8/98, n. 20 prevede alcuni accorgimenti per i trattamenti al fine di preservare le api e gli insetti pronubi: il divieto di trattamenti insetticidi in fioritura; lo sfalcio e l'appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi; di evitare fenomeni di deriva e quindi di non trattare in presenza di vento.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio e nei luoghi di pubblica affissione.

L'Amministrazione Comunale per garantire il rispetto della presente ordinanza si avvarrà della collaborazione e del supporto di organismi tecnici pubblici e privati del settore e dell'attività di vigilanza svolta dal Corpo Forestale dello Stato.

REVELLO, 1° luglio 2010

IL SINDACO
(MOTTA Geom.Ugo)